

*Tipicità delle iscrizioni nel registro delle imprese e trasferimento delle partecipazioni*

Tribunale di Napoli, 15 ottobre 2013. Estensore Enrico Quaranta.

**Tipicità delle iscrizioni nel registro delle imprese e trasferimento delle partecipazioni**

**Segnalazione Prof. Avv. Francesco Fimmanò**

**Registro delle Imprese- Tipicità delle annotazioni- sussistenza**

**Pubblicità camerale – tipicità - completezza annotazioni – sussistenza**

**Pubblicità camerale atti tipici – efficacia - prova contraria – esclusione**

**Annotazioni camerali in tema di Srl – interpretazione estensiva dettato art. 2470 c.c. - sussistenza**

**Annotazioni in tema di Srl – vicende relative partecipazione societaria – sussistenza**

**Annotazione di azione simulazione cessione quote Srl – ammissibilità – sussistenza**

**Annotazione di azione revocatoria cessione quote Srl – ammissibilità – esclusione**

*Dal combinato disposto dell'art. 7, comma 2, dpr n. 581/1995 e dell'art. 2188 c.c. emerge che devono essere iscritti nel Registro delle Imprese i soli atti per i quali tale adempimento è previsto dalla legge. Tali norme esprimono chiaramente il principio della tipicità delle annotazioni.*

*La funzione propria della pubblicità non può prescindere dalla certezza degli atti da iscrivere. Ed infatti la disciplina di cui all'art. 2193 c.c. da un lato prevede che non possano essere opposti ai terzi i fatti non iscritti dei quali la legge prevede l'iscrizione, salvo che non si provi che questi ne abbiano avuto aliunde conoscenza; dall'altro, che l'ignoranza dei fatti per cui è prevista detta iscrizione non possa essere opposta dal momento in cui l'annotazione sia effettivamente avvenuta. Quindi l'efficacia della pubblicità è riconosciuta tale da non ammettere prova contraria.*

*Ai sensi dell'art. 2470 c.c. il trasferimento delle partecipazioni*

*nell'ambito della Srl è opponibile alla società solo per effetto della relativa iscrizione camerale; nel conflitto tra più acquirenti della stessa partecipazione, prevale quello che ha iscritto per primo. Con l'abrogazione del libro dei soci (avvenuta con la legge 2/2009), di ogni vicenda modificativa delle intestazioni di quota, cui va collegata la legittimazione all'esercizio dei diritti connessi, non può darsi notizia se non attraverso l'iscrizione camerale.*

*Varie norme del codice civile rendono palese la volontà del legislatore di offrire pubblicamente notizie omnicomprensive sull'imprenditore e/o sulla società (si cfr. ad esempio l'art. 2196 c.c. sull'imprenditore individuale, gli artt. 2328 e 2330 c.c. sulla spa, gli artt. 2463 e 2470 c.c. sulla srl etc.). Del resto la disposizione citata di cui all'art. 2470 c.c. è tesa a consentire il raggiungimento della massima trasparenza in tema di partecipazioni societarie e degli assetti proprietari.*

*E' condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene di dare un'interpretazione estensiva del comma 3 dell'art. 2470, riferendolo non solo agli atti di trasferimento in senso tecnico delle partecipazioni societarie, quanto anche a quelli destinati ad incidere comunque su tale titolarità*

*La trascrizione delle domande giudiziali è disciplinata dall'art. 2652 c.c. ed è diretta a regolamentare gli effetti della decisione sull'oggetto del processo cui l'avente causa del convenuto è ( o può esser stato) estraneo. Quindi è norma che assolve alla cd. funzione prenotativa, nel senso di prevedere l'opponibilità ai terzi della sentenza emessa nel conflitto tra chi agisce ed il convenuto soccombente. La previsione di cui all'art. 2470 viceversa mira solo a regolamentare il conflitto tra più acquirenti di una quota di srl privilegiando quello che abbia iscritto per primo e che, tuttavia, sia in buona fede.*

*Può essere iscritta nel Registro delle Imprese la domanda di simulazione proposta, da un lato per l'obiettivo di rendere ostensibile ai terzi le vicende del bene e, quindi, di possibili atti prodromici ad un suo successivo trasferimento: ed invero l'eventuale accoglimento della domanda porrebbe il problema della reintegrazione e/o riattribuzione della quota del capitale della ENNI assegnata al Santoro in proporzione ad un conferimento inesistente. Dall'altro poiché la formalità varrebbe ad influire, in ipotesi di cessione della stessa nelle more del giudizio, nella valutazione della buona fede del terzo acquirente.*

*Non può essere iscritta nel Registro delle Imprese l'azione revocatoria proposta, poiché l'accoglimento del rimedio non avrebbe la portata di rimuovere la validità e l'efficacia tra le parti degli atti dispositivi impugnati, quanto di ricostituire la pienezza*

*della garanzia patrimoniale del disponente.*

*(Massime a cura di Francesco Fimmanò - Riproduzione riservata)*

TRIBUNALE DI NAPOLI  
Volontaria Giurisdizione  
Giudice Del Registro delle Imprese  
Il giudice del Registro delle Imprese

letto il reclamo proposto il 28 maggio 2013 da L. R. avverso il provvedimento, comunicato il 21 maggio 2013, con il quale il Conservatore dell'Ufficio del Registro di Napoli ha rifiutato l'iscrizione dell'atto di citazione diretto ad accertare la nullità, l'inefficacia, la simulazione assoluta, in subordine la revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto di conferimento immobiliare nella società En. Srl operato dal debitore G. S. il 7 marzo 2008, nonché della successiva procura del 17 aprile 2008 e dell'atto riconoscimento del debito e di costituzione in pegno dell'intera partecipazione detenuta presso detta società, effettuata in data 6 maggio 2008 in favore di tale c Giu.;

letti gli atti e, segnatamente, il provvedimento avverso, le pronunzie richiamate a sostegno del Conservatore, l'atto di citazione notificato dall'odierno reclamante ed i negozi dispositivi con lo stesso impugnati, lette le difese articolate a verbale d'udienza il 20 settembre 2013 dalla difesa del R.,

sciogliendo la riserva assunta in tale contesto, ha pronunziato il seguente

DECRETO

E' noto che sussista un vivace dibattito dottrinario e giurisprudenziale in merito agli atti che siano iscrivibili al Registro delle Imprese.

La questione posta all'attenzione del giudicante riguarda, più nello specifico, il significato da attribuire al disposto combinato degli artt. 2188, 2193 c.c. e dell'art. 7 del dpr n. 581/1995.

Per meglio chiarire, l'art. 7, comma 2, lett. b) prevede che siano iscritti nel Registro i soli atti per i quali tale adempimento è previsto dalla legge, così come l'art. 2188 cit. dispone che il Registro sia istituito al solo fine di riprendere le annotazioni indicate espressamente dal legislatore.

Ebbene, non pare potersi revocare in dubbio che le norme richiamate esprimano chiaramente il principio della tipicità delle annotazioni.

D'altronde, come correttamente pure si sostiene in alcune argomentazioni autorali e di giurisprudenza, la funzione propria della pubblicità non può prescindere dalla certezza degli atti da iscrivere.

In altre parole, il Registro delle Imprese deve servire a cautelare le esigenze della certezza e sicurezza dei traffici per coloro i quali – nella posizione di terzi – intendano intrattenere rapporti giuridici con gli imprenditori iscritti.

A chiarire il concetto si pone la disciplina di cui all'art. 2193 c.c. che da un lato prevede che non possano essere opposti ai terzi i fatti non iscritti dei quali la legge prevede l'iscrizione, salvo che non si provi che questi ne abbiano avuto aliunde conoscenza; dall'altro, che l'ignoranza dei fatti per cui è prevista detta iscrizione non possa essere opposta dal momento in cui l'annotazione sia effettivamente avvenuta.

Quindi l'efficacia della pubblicità è riconosciuta tale da non ammettere prova contraria.

In ragione degli effetti appena esaminati, è necessario che esista una

predeterminazione degli atti da annotare.

Ed invero la conoscibilità effettiva degli atti da opporre ai terzi non può prescindere dalla loro esatta individuazione.

In definitiva, se la legge prescrive che solo avvalendosi dello strumento pubblicitario previsto alcuni atti o fatti possano essere opposti a terzi (salva la prova contraria di cui all'art. 2193, comma 1, c.c.) è necessario che siano tassativamente indicate le ipotesi d'iscrizione camerale.

Ove esista tale *numerus clausus*, si può ritenere che l'annotazione del fatto o dell'atto sia conosciuta dai terzi, che non potranno opporre al riguardo l'ingiustificata ignoranza della formalità; d'altra parte questi, laddove intendano avere rapporti giuridici con taluno degli imprenditori soggetti alla registrazione presso il Registro delle Imprese, saranno adiuvati dalla tipicità delle iscrizioni, nel senso di poter prescindere dalla consultazione del registro solo ove la fattispecie esorbiti da quelle per le quali la legge preveda la pubblicità.

Venendo al caso più specifico delle società a responsabilità limitata l'art. 2470 c.c., sotto il titolo "Efficacia e pubblicità" stabilisce tra l'altro: "Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma. L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore".

In altri termini la norma prevede che il trasferimento delle partecipazioni nell'ambito della Srl sia opponibile alla società solo per effetto della relativa iscrizione camerale; in coerenza, che nel conflitto tra più acquirenti della stessa partecipazione, prevalga quello che ha iscritto per primo. ( cfr. in tema: "Nel campo del diritto societario vige, infatti, il principio di apparenza del diritto nell'esercizio dei diritti sociali per cui vale quanto risultante dai pubblici registri (o dal libro soci prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 2009 che l'ha abrogato) fino a quando non venga accertato con atto iscrivibile nel pubblico registro il reale proprietario delle quote, al di là delle intestazioni formali o fiduciarie che possono legittimamente essere convenute tra le parti" Trib. Milano, Sez. VIII, 07/04/2011, G.C. C. La Vecchia Imm.re s.r.l. e altri, Società, 2011, 7, 856).

Con l'abrogazione del libro dei soci (avvenuta con la legge 2/2009), di ogni vicenda modificativa delle intestazioni di quota, cui va collegata la legittimazione all'esercizio dei diritti connessi, non può darsi notizia se non attraverso l'iscrizione camerale di cui si discute.

In tal senso pare corretto il convincimento che impone un'interpretazione estensiva del comma 1 dell'art. 2470, nel senso di farvi rientrare ogni vicenda che attenga la partecipazione alla società; del resto autorevole dottrina ha sostenuto che dovrebbero essere soggette ad iscrizione tutte le modificazioni di elementi già iscritti.

Al principio di tassatività delle annotazioni nel Registro delle Imprese dovrebbe aggiungersi, quale addentellato indispensabile, quello della

completezza delle iscrizioni, ovvero della pubblicità di ogni mutamento o vicenda rilevante nella vita dell'impresa e tale che debba essere resa ostensibile ai terzi per la certezza dei traffici.

Non va taciuto, al riguardo, che varie norme del codice civile rendono palese la volontà del legislatore di offrire pubblicamente notizie omnicomprensive sull'imprenditore e/o sulla società ( si cfr. ad esempio l'art. 2196 c.c. sull'imprenditore individuale, gli artt. 2328 e 2330 c.c. sulla spa, gli artt. 2463 e 2470 c.c. sulla srl etc.).

D'altro canto, neppure va dimenticato che la disposizione è frutto della modifica introdotta dalla legge 310/1993, tesa a consentire il raggiungimento della massima trasparenza in tema di partecipazioni societarie e degli assetti proprietari.

Provando a tirare le fila del discorso appena tracciato, il principio della tassatività delle iscrizioni non può essere letto disgiuntamente a quello della completezza delle stesse, a sua volta necessaria ad assolvere a quelle necessità di chiarezza delle vicende societarie segnalate dalla cd. Legge Mancino ( legge 310/1993 cit.).

In tale logica, pare condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene di dare un'interpretazione estensiva del comma 3 dell'art. 2470, riferendolo non solo agli atti di trasferimento in senso tecnico delle partecipazioni societarie, quanto anche a quelli destinati ad incidere comunque su tale titolarità; quindi, ad esempio, degli atti costitutivi di garanzie reali, delle domande giudiziali volta all'accertamento della nullità o della simulazione assoluta dei trasferimenti di quote ( così Trib. Milano 28.3.2000; Trib. Perugia 25.2.2002; Trib. Ferrara 9 maggio 2005; Trib. Milano, 28 giugno 2011; Trib. Milano, 04/04/2001, Soc. S. Paolo Imi Giur. It., 2001, 1196, WEIGMANN; "Anche la domanda di simulazione si inserisce pienamente nello schema di atto prodromico o modificativo in ordine alla vicenda inerente la titolarità delle quote di una s.r.l." Trib. Ferrara, 09/05/2005 AA s.p.a. C. Uff. del Registro delle imprese e altri Società, 2006, 4, 488, LUPETTI).

Si dice, più segnatamente, che "I compiti di pubblicità-notizia assegnati al Registro delle Imprese rispondono all'esigenza di assicurare ai terzi che si accingono a stringere rapporti giuridici con la società o con la compagine di essa adeguata informazione in ordine a taluni assetti cruciali della vita sociale onde non metterne a rischio le eventuali attività negoziali (si pensi alle notizie afferenti la sede sociale, le persone degli amministratori, il capitale sociale, la dinamica circolatoria delle partecipazioni e gli atti di disposizione che le riguardano, le modificazioni statutarie sopravvenute, etc.); deve, pertanto, accedersi all'interpretazione "estensiva" del sistema normativo di cui agli artt. 2188 e 2189 c.c., non essendo immaginabile che il legislatore possa aver negato pubblicità erga omnes ad eventi che comunque investono - sia pure in forma interlocutoria - atti e/o fatti per i quali è prevista invece l'iscrizione obbligatoria, posto che simile scelta finirebbe per inficiare gravemente, minandola, la qualità stessa dell'iscrizione tipica (nel caso di specie, il tribunale ha ordinato al conservatore del registro delle imprese di iscrivere la domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento della proprietà di partecipazioni di di S.r.l. con l'intestazione fiduciaria ed il trasferimento delle stesse ai fiduciari)" (Trib. Verona, 01/04/2012, Sito Il caso.it, 2012).

Detta interpretazione non richiede tra l'altro che si prenda posizione sul rapporto tra la pubblicità in esame e quella dettata in tema di beni

immobili e beni mobili registrati.

A tal ultimo proposito mette conto rilevare che la trascrizione delle domande giudiziali è disciplinata dall'art. 2652 c.c. ed è diretta a regolamentare gli effetti della decisione sull'oggetto del processo cui l'avente causa del convenuto è ( o può esser stato) estraneo. Quindi è norma che assolve alla cd. funzione prenotativa, nel senso di prevedere l'opponibilità ai terzi della sentenza emessa nel conflitto tra chi agisce ed il convenuto soccombente.

Tal efficacia non è dato rinvenire nella previsione testuale di cui all'art. 2470 che mira, come visto, solo a regolamentare il conflitto tra più acquirenti di una quota di srl privilegiando quello che abbia iscritto per primo e che, tuttavia, sia in buona fede.

Proprio il riconoscimento della rilevanza dell'atteggiamento soggettivo dell'acquirente che per primo abbia proceduto ad iscrivere il trasferimento, fa convenire peraltro che esso sarebbe difficilmente rinvenibile in colui che acquisti la quota nella consapevolezza - in ragione di una pregressa annotazione - che la relativa titolarità in capo all'alienate sia posta in dubbio mediante un atto restrittivo ovvero mediante una domanda giudiziale diretta a rimuovere tout court l'efficacia della prima alienazione.

Si vuole dire, in definitiva, che consentire l'iscrizione di una domanda giudiziale di tal ultimo genere varrebbe non solo garantire la piena conoscenza delle vicende evolutive della quota societaria, pur a fronte di atto solo prodromici alla sua circolazione, ma a garantire la posizione sia del creditore dell'apparente titolare ma anche di eventuali terzi che da quest'ultimo intendano comprare.

Così impostati i termini in diritto della questione, ritiene il giudicante che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione.

Ed invero l'azione di simulazione assoluta esercitata da un terzo e quella revocatoria sono diverse fra loro sia quanto ai fatti costitutivi sia in relazione al petitum.

Sotto quest'ultimo profilo, nell'azione di simulazione assoluta - che è esercitata dal terzo contro le parti sul presupposto del carattere pregiudizievole per i suoi diritti del negozio simulato - il petitum è diretto, conformemente al comma 1 dell'art. 1414 c.c., ad ottenere la declaratoria che il negozio non ha prodotto alcun effetto fra le parti, perché è proprio questo che è necessario per l'eliminazione del pregiudizio per il terzo. Viceversa, nell'azione revocatoria il petitum è diretto ad ottenere soltanto la pronuncia dell'inefficacia del negozio riguardo al creditore agente, senza che vengano coinvolti gli effetti del negozio fra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostituzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore, che avrà diritto, nel far valere tale garanzia con l'esecuzione forzata, di procedere anche sul bene oggetto del negozio dichiarato nei suoi confronti inefficace con l'apposito procedimento di espropriazione presso il terzo proprietario.(Cass. civ., Sez. III, 11/05/2005, n. 9875, R. Dolciaria Srl C. Z. ed altro, Mass. Giur. It., 2005, CED Cassazione, 2005).

D'altra parte sempre in tema di simulazione il comma 1 dell'art. 1415 c.c., nel sancire l'impossibilità per le parti contraenti, e per gli aventi causa o creditori del simulato alienante, di opporre la simulazione ai terzi, si riferisce, a differenza del comma 2, non ai terzi in qualche modo pregiudicati dalla simulazione stessa ma solo a quelli che, in buona fede, abbiano acquistato diritti dal titolare apparente (salvi gli effetti della

trascrizione della domanda di simulazione); il che, implicando la presenza di un titolare apparente e di uno effettivo al momento dell'acquisto da parte del terzo, limita il campo di applicabilità della norma alle ipotesi di simulazione assoluta e di interposizione fittizia di persona, ad esclusione di ogni altro tipo di simulazione relativa non comportante apparenza del diritto in capo ad un soggetto diverso dal titolare. (Cass. civ., Sez. II, 11/08/1997, n. 7470, Ferrari C. Ramazzotti, Mass. Giur. It., 1997, Foro It., 1997, I, Corriere Giur., 1998, 7, 795, DE PAOLA).

Nella circostanza il reclamante risulta aver proposto domanda giudiziale di simulazione assoluta e, in subordine, di revoca, del conferimento nella En. Srl da parte di G. Santoro, del riconoscimento di debito e del conseguente pegno sulla sua quota di partecipazione in favore di tale E. Giuffrida.

Solo il primo dei rimedi congiuntamente ed in cumulo subordinato proposti, mira a rimuovere (anche tra le parti) gli effetti degli atti di disposizione compiuti sulla quota della En..

Più precisamente, il conferimento operato dal Santoro risulta avvenuto contestualmente all'aumento di capitale della società partecipata.

Dalla lettura degli atti della En. Srl, che l'istante ha prodotto, è dato evincere l'esistenza della regola statutaria che – in ossequio alla previsione di cui all'art. 2468 c.c. – attribuisce prevalenza al criterio della proporzionalità tra conferimenti e quota di partecipazione al capitale.

Ciò vale a dire che, agendo per porre in dubbio l'efficacia e la validità dell'atto di conferimento, si pongono le basi per incidere sulla titolarità (ovvero sulla misura) della quota del capitale sociale.

Nei suddetti termini l'iscrizione nel Registro della sola domanda di simulazione proposta dal R. pare da un lato consentanea all'obiettivo di rendere ostensibile ai terzi le vicende del bene e, quindi, di possibili atti prodromici ad un suo successivo trasferimento: ed invero l'eventuale accoglimento della domanda porrebbe il problema della reintegrazione e/o riattribuzione della quota del capitale della En. assegnata al Santoro in proporzione ad un conferimento inesistente.

Dall'altro la formalità varrebbe ad influire, in ipotesi di cessione della stessa nelle more del giudizio, nella valutazione della buona fede del terzo acquirente.

Viceversa l'azione revocatoria proposta non può ritenersi rientrare nel novero delle domande iscrivibili; più precisamente l'accoglimento del rimedio non avrebbe la portata di rimuovere la validità e l'efficacia tra le parti degli atti dispositivi impugnati, quanto di ricostituire la pienezza della garanzia patrimoniale del disponente.

Ciò sta a significare che un tal pronunciamento potrebbe non rientrare tra quelli idonei ad incidere, sia pur in via mediata, sulla titolarità della partecipazione societaria di cui si discute.

#### PQM

Visti gli articoli 2188, 2191, 2195 e 2196 c.c.

Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dispone farsi luogo all'iscrizione sul Registro delle Imprese della domanda proposta dal reclamante, diretta ad accertare la nullità, l'inefficacia, la simulazione assoluta dell'atto di conferimento immobiliare nella società En. Srl operato dal debitore G. S. il 7 marzo 2008, nonché della successiva procura del 17 aprile 2008 e dell'atto riconoscimento del debito e di

costituzione in pegno dell'intera partecipazione detenuta presso detta società, effettuata in data 6 maggio 2008 in favore di tale E. Giu.;  
rigetta per il resto;

si comunichi agli interessati ed al Conservatore dell'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 13, dpr n. 581/1995.

Napoli, 15 ottobre 2013

Il Giudice Del Registro  
dr. Enrico QUARANTA